

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1344

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUBERTI, CAPONI, PIETROBONO, AMENDOLA PIETRO,
MASCHIELLA, POCHETTI, BASTIANELLI, D'ALESSIO,
DI MARINO, FOSCARINI, FREGONESE, RAUCCI**

Presentata il 18 aprile 1969

**Riscatto dell'anzianità di servizio ai salariati dell'Azienda
autonoma dei monopoli di Stato inquadrati in ruolo con la
legge 23 marzo 1962, n. 143**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, non ostante la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che fissava le norme per l'inquadramento nei ruoli del personale temporaneo i salariati giornalieri alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato da oltre 90 giorni, si rifiutò di inquadrare il personale alle proprie dipendenze che versava nella situazione giuridica predetta. La legge 26 febbraio 1952, n. 67, valeva, per esplicito richiamo, per tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad autonomo ordinamento.

Adduceva l'amministrazione autonoma dei monopoli, a conforto del diniego opposto, che i dipendenti soggetti a licenziamento trimestrale, altrimenti qualificati siccome giornalieri, non avrebbero maturato il requisito di una anzianità di servizio superiore ai 90 giorni richiesta per l'inquadramento.

Contro il provvedimento dell'amministrazione alcuni dipendenti della coltivazione ta-

bacchi di Perugia ricorsero al Consiglio di Stato impugnando la validità del licenziamento trimestrale. Si sostenne, nanti quella Magistratura, la nullità di un licenziamento che, sotteso dall'intento di frazionare artificiosamente il periodo di prestazione di lavoro, in pratica altro effetto non conseguiva se non quello di mantenere tutto il personale in una situazione anomala e precaria che non consentiva ad esso di beneficiare della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Intanto, con legge 31 marzo 1955, n. 265, vennero aboliti i ruoli del personale temporaneo ed i lavoratori, in essi iscritti furono automaticamente collocati in quello del personale permanente.

Con decisione del 28 ottobre 1958, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (IV sezione), accolse il principio della nullità dei licenziamenti trimestrali in quanto disposti allo scopo di privare i lavoratori dell'anzianità di servizio e dei diritti conseguenti, ordinando, nel contempo, l'inquadramento dei

ricorrenti ai sensi della già citata legge n. 67. Coloro che non avevano presentato il ricorso al Consiglio di Stato, di fatto, restavano però esclusi dal beneficio, per il che si pervenne alla legge 23 marzo 1962, n. 143. L'articolo 23 della citata legge del 1962, prevede la possibilità di inquadramento degli operai giornalieri che versavano nella condizione giuridica di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e alle dipendenze dell'amministrazione autonoma dei monopoli nella campagna di lavorazione del tabacco 1960-1961.

Il detto inquadramento — salutato con soddisfazione dei lavoratori — prevedeva la possibilità di una collocazione nel ruolo delle manifatture oppure nel ruolo transitorio della branca coltivazioni.

Nel luglio del 1963 l'inquadramento fu completato. Ma il torto subito non veniva, così, che ad essere riparato solo in parte.

Resta irrisolta ancora la ingiustizia subita dai lavoratori che non possono fruire dell'anzianità di servizio effettivamente prestata come era ed è giusto se inquadrati nel 1952 ma solamente di una anzianità che data dal 1° luglio 1963.

Un errore di interpretazione, dunque, nel migliore dei casi, da parte dell'amministrazione autonoma dei monopoli, ha creato gravi danni al personale perché se è vero che con l'inquadramento una certa situazione si è sanata, la perdita degli anni di servizio effettivamente prestati rimane con tutti gli effetti negativi conseguenti nella retribuzione e sul diritto, al limite, dello stesso pensionamento.

A chi potrà obiettare che non è lecito riscattare per l'intero le annualità, da parte dei giornalieri che non hanno prestato lavoro per tutti i 12 mesi dell'anno, agevolmente può risponderci che fa sempre capo all'errore della amministrazione, che negò ingiustamente lo inquadramento, la responsabilità di queste interruzioni di lavoro.

Questa peculiarità dell'essere stata cioè l'amministrazione, per anni, in situazione di palese illegittimità, pone al riparo la presente proposta di legge dall'eventuale altra obiezione che l'approvazione di esse susciterebbe analoghe richieste di riscatto da parte di tutti gli altri salariati dello Stato.

Nell'articolo 2 della proposta di legge si accoglie anche la richiesta espressa dai lavoratori di favorire l'esodo volontario. Si tratta di estendere l'agevolazione per lo sfollamento volontario concessa ai dipendenti dello Stato con la legge 22 febbraio 1955, n. 53, consistente nell'attribuzione di un aumento massimo di 5 anni nel calcolo dell'anzianità di servizio ai fini della pensione, a coloro che intendessero presentare le dimissioni al compimento del 15° anno di servizio.

C'è da aggiungere che il riscatto degli anni di anzianità e l'agevolazione per l'esodo volontario non si giustificano solo con gli argomenti in precedenza esposti. I lavoratori interessati in genere si trovano in età avanzata, divisi dalle rispettive famiglie, desiderosi di ritornare ai paesi di origine. Molti senza il riscatto e l'abbuono a 65 anni non maturerebbero neanche il minimo di pensione.

Facilitarli nel raggiungere il minimo di pensione non solo va incontro a un'esigenza sociale, di carattere profondamente umano, ma è anche nell'interesse dell'amministrazione dei monopoli.

In netta maggioranza si tratta di donne.

Il carico degli anni, la lontananza dalle famiglie incidono sulla salute, sul morale e sul rendimento. Dal punto di vista tecnico e produttivo l'amministrazione dei monopoli ha interesse ad avere personale giovane. La facilitazione dell'esodo volontario soddisfa indirettamente le esigenze tecniche e produttive del ringiovanimento del personale.

La proposta di legge non ha bisogno di previsioni di spesa specifica, non comporta arretrati e gli scatti delle retribuzioni che si regoleranno con il riscatto dell'anzianità, a partire dall'entrata in vigore della legge, rientrano nella normale possibilità di assorbimento della spesa prevista, nel titolo 34 del bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli e riferita ai soprassoldi al personale salariato.

Così gli onorevoli colleghi non vorranno negare l'approvazione della proposta di legge che è un modesto atto di completa riparazione nei confronti di lavoratori che a suo tempo, come spiegato, furono danneggiati da una sbagliata interpretazione della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli operai giornalieri dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, collocati nel ruolo del personale permanente delle manifatture tabacchi e in quello ad esaurimento della branca coltivazioni a termine dell'articolo 23 della legge 23 marzo 1962, n. 143, è attribuita l'anzianità di servizio che avrebbero maturata qualora fossero stati inquadrati con la legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I diritti che ne derivano decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Ai salariati di cui al precedente articolo, nel caso di dimissioni volontarie al compimento del 15° anno di servizio, sarà attribuito un aumento massimo di 5 anni, nel calcolo della anzianità necessaria alla liquidazione del minimo di pensione.